Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **ROMA - Venerdì, 6 novembre 1931 - ANNO X** — **Numero 256**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Impéria: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione del fascicolo 3° del volume IV dell'edizione normale nonchè dei fascicoli 12° e 13° del volume III dell'edizione economica.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia - palazzo di via Arenula - Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXVIII — SESSIONE 1929-31.

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per giovedì 12 novembre 1931-X, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Commemorazione di S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta.

1. Interrogazione.
2. Sorteggio degli Uffici.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

3. Conversione in legge del R. decreto-legge 19 marzo 1931, n. 313, concernente provvedimenti a favore del Consorzio industriale manufatti. Relatore Roncoroni. (931).

4. Conversione in legge del R. decreto-legge 27 aprile 1931, n. 537, concernente la concessione di un contributo governativo eccezionale a favore del comune di Nervesa. Relatore Milani. (986).

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 30 aprile 1931, n. 538, concernente la concessione alla città di Venezia di un concorso straordinario, a carico dello Stato, per una volta tanto, per l'integrazione del bilancio. Relatore Fier. 987.

6. Conversione in legge del R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 539, relativo alla revisione dei ruoli organici degli ufficiali dei servizi del Regio esercito. Relatore Baistrocchi. (988).

7. Conversione in legge del R. decreto-legge 11 maggio 1931, n. 542, concernente l'appannaggio a S. A. R. il Principe Ferdinando di Savoia, Duca di Genova. Relatore Bertacchi. (989).

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 27 aprile 1931, n. 557, recante provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto di Molinella. Relatore Puppini. (990).

9. Conversione in legge del R. decreto-legge 27 aprile 1931, n. 558, recante provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto del Simbrivio. Relatore Calza Bini. (991).

10. Conversione in legge del R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 484, concernente modificazioni all'ordinamento giudiziario. (Approvato dal Senato). Relatore Pellizzari. (992).

11. Conversione in legge del R. decreto-legge 18 maggio 1931, n. 612, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1930-31, e convalidazione dei Regi decreti 4 e 18 maggio 1931, nn. 554 e 596, relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste. Relatori Olivetti e Geremicca. (996).

12. Conversione in legge del R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, recante disposizioni aggiuntive alle norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio della radiodiffusione. Relatore Redenti. (997).

13. Conversione in legge del R. decreto-legge 30 aprile 1931, n. 641, autorizzante l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a porre in vendita speciali tessere di riconoscimento per riduzioni di viaggio in occasione del VII Centenario Antoniano. Relatore Milani. (998).

14. Conversione in legge del R. decreto-legge 30 aprile 1931, n. 801, recante modificazioni alle norme per la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori di servizi marittimi. Relatore De Martino. (999).

15. Conversione in legge del R. decreto-legge 18 luglio 1931, n. 851, concernente la concessione di un contributo straordinario governativo di L. 400.000 a favore del comune di Forlì. Relatore Tassinari. (1001).

16. Conversione in legge del R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 897, concernente la concessione di un contributo di un milione e mezzo, per una volta tanto, al comune di Rimini, a titolo di concorso straordinario dello Stato, per l'integrazione del bilancio comunale. Relatore Tassinari. (1002).

17. Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 816, che approva una Convenzione con la Società di navigazione Lloyd Triestino per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente. Relatore Fier. (1003).

18. Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 817, che approva una Convenzione con la Società di navigazione Lloyd Sabaudo per l'esercizio della linea Genova-Australia. (1004).

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 818, che approva una Convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Australia. Relatore Medici del Vascello. (1005).

19. Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 819, che approva una Convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Centro America-Sud America (Pacifico). Relatore Bianchini. (1006).

20. Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 803, che estende al personale delle nuove costruzioni ferroviarie le disposizioni contenute nel R. decreto 24 novembre 1930, n. 1596, recante norme per l'esonero degli agenti delle ferrovie dello Stato. Relatore Marcucci. (1007).

21. Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 908, concernente gli impianti radiotelefonici ad onde guidate per uso privato. Relatore Roncoroni. (1008).

22. Conversione in legge del R. decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, recante riduzioni degli onorari notarili per le operazioni di credito agrario. Relatore Mariotti. (1011).

23. Conversione in legge del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, col quale è stato disposto il prolungamento del periodo di restituzione dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle Provincie pugliesi e lucane. Relatore Pavoncelli. (1012).

24. Conversione in legge del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 898, col quale viene aumentato di L. 1.500.000 lo stanziamento di L. 500.000, del capitolo 80-*ter* del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Relatore Fornaciari. (1013).

25. Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 941, concernente la proroga per un altro quinquennio delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia popolare e di nuove costruzioni ad uso di abitazione. Relatore Calza Bini. (1015).

26. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1929-30. Relatori Olivetti e Geremicca. (814).

(7482)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1607.

REGIO DECRETO 24 settembre 1931, n. 1303.

Aggiunta di voce alla tabella IV allegata al regolamento 8 agosto 1908, n. 599, per l'esecuzione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4, n. 12, legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo;

Visto l'art. 8, capoversi 3 e 4, del regolamento approvato con Nostro decreto 8 agosto 1908, n. 599, per l'applicazione della legge suddetta alle aziende industriali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella IV (industrie che rispondono a necessità pubbliche) allegata al regolamento approvato con Nostro decreto 8 agosto 1908, n. 599, è aggiunta la seguente voce:

Numero	Natura dell'industria esercitata	Gener[illegible] [illegible] lavorazione per il qual[illegible] è concessa la deroga alla legge
19	Imprese esercenti linee regolari transoceaniche per passeggeri	Per il personale delle agenzie e degli uffici

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 88. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1608**.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1931, n. **1310**.

Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare alcune norme per l'esecuzione del citato Regio decreto-legge, nell'attesa di procedere alla compilazione del testo unico di cui all'art. 29 del Regio decreto-legge medesimo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I magistrati i quali per effetto dell'attuazione del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, vengono collocati — anche se in soprannumero — nel grado corrispondente, con funzioni inferiori a quelle attuali, conserveranno il titolo personale corrispondente alle funzioni finora esercitate.

Art. 2.

Gli attuali Regi vice avvocati militari di 2ª classe i quali, per effetto dell'ordinamento di cui al R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, vengono collocati — anche se in soprannumero — nel grado VII della nuova tabella, saranno dispensati dall'esame di cui all'art. 14 del citato Regio decreto-legge agli effetti della loro promozione al grado superiore.

Gli attuali cancellieri di tribunale militare i quali, per effetto dell'ordinamento di cui al Regio decreto-legge medesimo, dovessero essere conservati in soprannumero nel grado che rivestono a tenore dell'art. 24 dello stesso Regio decreto-legge, manterranno il titolo personale corrispondente alle funzioni finora esercitate.

Art. 3.

Agli effetti della promozione a Regio avvocato militare, nel biennio di permanenza nel grado inferiore richiesto dall'art. 14 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, deve essere computato il periodo trascorso nella qualità di vice avvocato militare, sia di 1ª sia di 2ª classe, di cui al R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

Art. 4.

Nell'art. 10 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, dopo la frase « agli effetti dell'art. 317 Codice penale per l'Esercito », sono aggiunte le parole: « (338 Codice penale militare marittimo) e successive modificazioni ».

Art. 5.

Gli ufficiali del Regio esercito assegnati ai tribunali militari a termini dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1928, n. 3241, cesseranno dall'esercitare le funzioni di cancelleria col 31 dicembre 1931.

Art. 6.

Il Ministro per la guerra, su proposta del Regio avvocato generale militare, in caso di necessità di servizio, può temporaneamente incaricare delle funzioni di sostituto avvocato generale militare il consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare.

Art. 7.

La disposizione dell'art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, deve intendersi come applicabile anche ai magistrati della giustizia militare.

Art. 8.

Il Ministro per la guerra avrà facoltà di emanare, previo concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica e per le finanze, ogni altra disposizione che si rendesse eventualmente necessaria per l'esecuzione del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122.

Il presente decreto, nella parte che non contiene disposizioni di carattere interpretativo, ha effetto dal giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 95. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1609.

REGIO DECRETO 28 agosto 1931, n. 1311.

Sistemazione dei rapporti tra il Monte pensioni e gli insegnanti elementari della Tripolitania, Cirenaica e delle Scuole italiane all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 130 del testo unico delle leggi sul Monte pensioni per gli insegnanti elementari, approvato con Nostro decreto del 23 marzo 1931, n. 707, nei riguardi delle norme per la valutazione dei servizi non contemplati dalle disposizioni vigenti per la iscrizione al Monte pensioni degli insegnanti delle Regie scuole italiane all'estero e delle colonie, e dei benefici stabiliti agli effetti del trattamento di quiescenza dall'art. 6 del R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, e dall'art. 33 del R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per le colonie e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 15 gennaio 1914 sono estese alla Tripolitania e alla Cirenaica tutte le norme legislative e regolamentari riguardanti il Monte pensioni degli insegnanti elementari in quanto non sia diversamente disposto col presente decreto.

Art. 2.

A decorrere dalla data indicata nel precedente articolo 1, dal Ministero delle colonie è dovuto al Monte pensioni il contributo 16 per cento sugli stipendi effettivi lordi pagati agli insegnanti delle scuole elementari ed alle direttrici e insegnanti dei giardini d'infanzia, eccettuati soltanto i coadiutori, le coadiutrici, gli insegnanti arabi musulmani e gli insegnanti che abbiano conservato il diritto al trattamento di riposo a carico dello Stato o che siano stati assicurati presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni ai termini dell'art. 11 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68, per il periodo in cui l'assicurazione abbia avuto effetto.

Ai fini della corresponsione del contributo prescritto dal comma precedente, durante l'aspettativa per motivi di salute si considerano goduti per intero gli stipendi che l'insegnante avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio attivo.

Agli effetti previsti dai precedenti commi primo e secondo e da tutte le altre successive disposizioni del presente decreto, gli stipendi riferentisi al periodo dal 1° dicembre 1930 in poi saranno calcolati senza tener conto delle riduzioni di stipendi, paghe ed assegni disposte dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18.

Art. 3.

Sugli stipendi soggetti al contributo di cui al precedente art. 2 il Ministero delle colonie effettua la ritenuta dell'8 per cento a carico degli insegnanti.

Per gli insegnanti che abbiano conservato la iscrizione al Monte pensioni a' termini dell'art. 23 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68, la ritenuta di cui al comma precedente è ridotta al 5 per cento fino al 31 dicembre 1922 e al 7 per cento dal 1° gennaio 1923 al 31 dicembre 1926.

Durante l'aspettativa per motivi di salute la ritenuta nella misura indicata ai commi precedenti sarà effettuata in proporzione all'assegno effettivamente dovuto all'insegnante.

Per il ricupero dei contributi personali arretrati non versati dagli insegnanti, il Ministero delle colonie provvederà mediante ritenuta sugli stipendi e sugli assegni di riposo nella misura massima consentita dalle vigenti disposizioni.

Art. 4.

I Governi della Tripolitania e della Cirenaica compileranno, ciascuno per gli insegnanti da esso dipendenti, gli elenchi generali dei contributi dovuti al Monte pensioni a' termini del precedente articolo 2 e li trasmetteranno, nel mese di febbraio dell'anno a cui si riferiscono, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, che provvederà alla riscossione mediante ruoli da inviarsi alle competenti sezioni di Regia tesoreria.

Durante l'anno potranno compilarsi elenchi e ruoli suppletivi.

Art. 5.

Il versamento dei contributi iscritti negli elenchi generali dovrà essere effettuato il 1° luglio dell'anno a cui gli elenchi si riferiscono.

I contributi compresi negli elenchi suppletivi dovranno essere versati nel mese successivo a quello della emissione dei rispettivi ruoli da parte della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 6.

Agli insegnanti muniti di diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari di qualunque grado, che prestino servizio nelle istituzioni integrative e sussidiarie della scuola gestite dai Governi della Tripolitania e della Cirenaica e che non abbiano già altrimenti diritto alla iscrizione al Monte pensioni quali insegnanti di ruolo o incaricati, è data facoltà di iscriversi al Monte pensioni pagando il contributo 16 per cento sull'importo degli stipendi lordi annui effettivamente goduti.

L'iscrizione potrà essere consentita a decorrere dal 1° gennaio 1927, purchè la domanda sia presentata entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Qualora la domanda sia presentata posteriormente, l'iscrizione non potrà essere consentita per più di due anni antecedenti al primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Art. 7.

Agli insegnanti in servizio con iscrizione al Monte pensioni è data facoltà di chiedere il riconoscimento, agli effetti della indennità o della pensione, dei servizi prestati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto nelle istituzioni di cui al precedente articolo 6, purchè ne facciano domanda, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, oppure entro due anni dalla data di assunzione o riassunzione in servizio con iscrizione al Monte pensioni, ove alla data di pubblicazione del presente decreto non si trovino in servizio.

Gli insegnanti di cui al comma precedente dovranno versare il contributo 16 per cento sullo stipendio annuo lordo effettivamente goduto alla data della assunzione o riassunzione in servizio con iscrizione al Monte pensioni immediatamente successiva al servizio riconosciuto, per un periodo di tempo uguale a quello di cui è chiesto il riconoscimento.

Il versamento dei contributi dovuti ai sensi del comma precedente sarà effettuato con le modalità e cogli interessi stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 44 del testo unico 23 marzo 1931, n. 707.

Art. 8.

L'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7 si effettueranno con distinti elenchi e ruoli, ai quali si applicano le norme stabilite dal precedente art. 5.

Art. 9.

Sono valutabili e cumulabili agli effetti del primo e secondo comma dell'art. 73 del testo unico 23 marzo 1931, n. 707, i servizi prestati dagli insegnanti del ruolo coloniale e dai direttori centrali, con assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni a' termini dell'art. 11 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68.

La quota d'indennità e di pensione corrispondente ai servizi di cui al comma precedente è a carico del Ministero delle colonie, il quale è sostituito all'assicurato negli eventuali diritti verso l'Istituto nazionale delle assicurazioni fino a concorrenza della quota anzidetta.

Art. 10.

L'aumento d'indennità o di pensione corrispondente alla supervalutazione del servizio didattico prestato nella Tripolitania e nella Cirenaica, ai sensi delle disposizioni che regolano il trattamento del personale in servizio civile in Colonia, è costituito da una quota dell'indennità o della pensione liquidata in base al servizio effettivo, calcolata in una frazione di tale indennità o pensione avente per numeratore il numero degli anni di servizio corrispondente alla supervalutazione e per denominatore il numero degli anni di servizio effettivo in base a cui è stata determinata l'indennità o la pensione.

La quota di aumento della indennità o il valore capitale della quota di aumento della pensione, quote determinate come al comma precedente, rappresentano il maggiore contributo al Monte pensioni a carico del Ministero delle colonie in dipendenza della supervalutazione dei servizi didattici coloniali, e il relativo versamento dovrà essere effettuato dal Ministero medesimo in seguito al conferimento dell'indennità o della pensione.

Per la determinazione del periodo di supervalutazione di cui al primo comma del presente articolo, quando nel numero degli anni del periodo stesso risulti una frazione di anno, se questa eccede i mesi sei, è calcolata per un anno intero, altrimenti si trascura.

Gli aumenti di cui al primo comma del presente articolo sono computati soltanto dopo raggiunto il minimo di servizio effettivo necessario rispettivamente per il diritto a indennità o a pensione.

Art. 11.

Ai servizi prestati fuori ruolo ed a quelli valutati agli effetti del Monte pensioni con pagamento facoltativo di contributi a esclusivo carico degli insegnanti non si applicano le supervalutazioni stabilite dalle disposizioni che regolano il trattamento del personale in servizio civile in Colonia.

Art. 12.

Le quote di aumento della indennità o della pensione dipendenti dalla supervalutazione stabilita dalle disposizioni che regolano il trattamento del personale direttivo ed insegnante per i servizi prestati nelle scuole elementari o negli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero sono determinate con le norme di cui al precedente art. 10.

La quota di aumento della indennità o il valore capitale della quota di aumento della pensione, di cui al comma precedente, saranno corrisposti al Monte pensioni dal Ministero degli affari esteri in seguito al conferimento della indennità o della pensione.

Per la determinazione del periodo di supervalutazione e per il computo degli aumenti si applicano le disposizioni rispettivamente del terzo e quarto comma del precedente art. 10.

Art. 13.

La quota di aumento di pensione dipendente dalla supervalutazione del servizio didattico prevista dai precedenti articoli 10 e 12 non potrà in nessun caso superare la differenza tra la pensione dovuta in base al servizio effettivamente prestato e la pensione massima spettante all'insegnante a termini dell'art. 60, comma primo, del testo unico 23 marzo 1931, n. 707.

Nessun aumento è dovuto in dipendenza della supervalutazione del servizio didattico quando l'insegnante in base al servizio effettivamente prestato abbia già diritto alla pensione massima sopracennata.

Quando all'insegnante per il servizio effettivamente prestato sia dovuta la pensione minima prevista, secondo i vari casi, dall'art. 60 del testo unico 23 marzo 1931, n. 707, l'aumento dipendente dalla supervalutazione del servizio didattico sarà commisurato sulla pensione teorica dovuta in base al servizio effettivamente prestato e aggiunto alla pensione minima.

Art. 14.

I contributi, nella misura complessiva del 16 per cento, dovuti per la iscrizione al Monte pensioni degli insegnanti delle scuole elementari e degli asili d'infanzia della Tripolitania e della Cirenaica per il periodo dal 15 gennaio 1914 al 31 dicembre 1930, che non fossero stati ancora versati al Monte pensioni, saranno corrisposti dal Ministero delle colonie, coi relativi interessi composti al saggio legale, in dieci annualità uguali con scadenza entro il giugno di ciascun anno a cominciare dal 1932.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GRANDI — DE BONO — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 96. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1610.**

REGIO DECRETO 17 settembre 1931, n. **1297.**

Autorizzazione alla Regia università di Torino ad accettare una donazione per l'istituzione di due borse di studio.

N. 1297. R. decreto 17 settembre 1931, col quale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Torino viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 40.000 nominali disposta in suo favore dai signori cav. dott. Giovanni Buscaglino e Lina Redoglia in Buscaglino, per l'istituzione di due borse di studio intitolate l'una al nome di « Enrico Buscaglino » e l'altra al nome di « Domenico Buscaglino » e destinate a due studenti meritevoli e bisognosi iscritti al IV, V o VI anno della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1611.**

REGIO DECRETO 17 settembre 1931, n. **1299.**

Autorizzazione al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze ad accettare una donazione per l'istituzione di un premio annuale.

N. 1299. R. decreto 17 settembre 1931, col quale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze viene autorizzato ad accettare la donazione di lire 12.000 nominali disposta in suo favore dal cav. di gr. cr. dott. Guido Chierichetti, per l'istituzione di un premio annuale da conferire allo studente che abbia presentato la migliore dissertazione di laurea.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1612.**

REGIO DECRETO 17 settembre 1931, n. **1300.**

Autorizzazione alla Regia università di Firenze ad accettare una donazione per l'istituzione di una fondazione.

N. 1300. R. decreto 17 settembre 1931, col quale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Firenze viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 28.500 nominali disposta in suo favore dal sig. comm. Augusto Mario Rebucci, nella sua qualità di presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria idrotermale, per l'istituzione di una fondazione intitolata al nome del compianto prof. Gustavo Gasperini e destinata a conferire, ogni due anni, un premio al miglior lavoro pubblicato sopra argomenti di idrologia medica a indirizzo preferibilmente biologico e sperimentale.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1613.**

REGIO DECRETO 8 ottobre 1931, n. **1309.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « San Vincenzo », in Calerno, frazione del comune di Sant'Ilario d'Enza.

N. 1309. R. decreto 8 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « San Vincenzo », con sede in Calerno, frazione del comune di Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato, con una modificazione, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1931 - *Anno X*

Numero di pubblicazione **1614.**

REGIO DECRETO 14 agosto 1931, n. **1305.**

Autorizzazione al presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato disposto a favore dell'Istituto stesso.

N. 1305. R. decreto 14 agosto 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 200.000 nominali del consolidato italiano 5 %, disposto a favore dell'Istituto stesso dalla Nobildonna Carlotta Olginati fu Nobile Luigi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1931 - *Anno X*

Numero di pubblicazione **1615.**

REGIO DECRETO 14 agosto 1931, n. **1304.**

Autorizzazione al presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare due legati.

N. 1304. R. decreto 14 agosto 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare un legato di L. 50.000 disposto a favore dell'Istituto stesso dalla signora Sofia Gervasini, e altro legato di L. 10.000 disposto dalla medesima a favore dell'Asilo infantile Convitto « Luigi Vitali » per i ciechi, annesso al detto Istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1931 - *Anno X*

REGIO DECRETO 24 settembre 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista degli insegnanti privati del Piemonte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;

Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti degli insegnanti privati, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;

Vista la lettera 13 giugno 1931, n. 7971, con cui la Confederazione predetta chiede l'approvazione della nomina del prof. dott. Giuseppe Lucchetti a segretario del Sindacato regionale fascista degli insegnanti privati del Piemonte, da essa dipendente;

Visto il verbale della riunione in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del prof. dott. Giuseppe Lucchetti;

Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del prof. dott. Giuseppe Lucchetti a segretario del Sindacato regionale fascista degli insegnanti privati del Piemonte.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 68. — BETTAZZI.

(7434)

REGIO DECRETO 24 settembre 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei ragionieri del Veneto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti dei ragionieri, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, numero 1313;
Vista la lettera in data 11 maggio 1931, n. 6583, con cui la Confederazione predetta chiede l'approvazione della nomina del gr. uff. rag. Mario Baldin a segretario del Sindacato regionale fascista dei ragionieri del Veneto, da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del gr. uff. rag. Mario Baldin;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del gr. uff. rag. Mario Baldin a segretario del Sindacato regionale fascista dei ragionieri del Veneto.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 67. — BETTAZZI.

(7435)

REGIO DECRETO 10 settembre 1931.

Norme concernenti l'assegnazione e la gestione dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato nelle zone colpite dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 33 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 novembre 1930, numero 1447;
Ritenuta l'opportunità di disciplinare le modalità di assegnazione e di gestione dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato nei Comuni danneggiati dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ricoveri stabili costruiti in forza delle autorizzazioni di cui agli articoli 11, lettera *c*), del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, e 1, lettera *c*), del R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, per i danneggiati dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930, nonchè le aree sulle quali sorgono ed ogni altra opera ad essi pertinente sono ceduti gratuitamente ai Comuni.

La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza in rappresentanza del demanio dello Stato.

Al verbale di consegna saranno unite le planimetrie dei terreni e delle costruzioni: ed in esso saranno indicate le condizioni attuali di queste e lo stato di abitabilità.

Qualora la consegna avvenga prima del collaudo dei ricoveri, la cessione diverrà definitiva solo dopo l'approvazione ministeriale del collaudo relativo.

Divenuta definitiva la cessione saranno a carico del Comune tutte le ulteriori spese ed oneri, per qualsivoglia titolo, inerenti ai ricoveri ed alle aree, salvo per quanto concerne le indennità di espropriazione delle aree, nel caso che al momento della consegna non siano ancora intervenuti i relativi decreti prefettizi di espropriazione.

Copia di detti decreti sarà dai prefetti trasmessa ai Comuni insieme con i piani parcellari e con tutti i dati necessari per procedere alle volture.

Art. 2.

I ricoveri stabili, di cui all'articolo precedente saranno concessi in uso a capi di famiglia domiciliati e residenti nel Comune alla data del terremoto, i quali siano rimasti senza tetto in dipendenza del movimento tellurico e che non posseggano nello stesso Comune altra abitazione.

Il riconoscimento dei titoli per la concessione di un alloggio nelle costruzioni, di cui al precedente articolo, è fatto da una Commissione costituita in ciascun Comune dal podestà, che la presiede, e dal segretario politico del Fascio nonchè dal comandante locale dell'Arma dei Reali carabinieri.

Art. 3.

La concessione degli alloggi, la revoca, la dichiarazione di decadenza, lo sfratto per occupazione abusiva e qualsiasi altro provvedimento relativo ai ricoveri sono di competenza del podestà.

Art. 4.

Qualora, dopo fatte le concessioni agli aventi titolo a norma dell'art. 2, rimangano alloggi disponibili, questi potranno essere concessi dal podestà ad altre famiglie bisognose di ricovero, con preferenza a quelle più numerose e di condizioni economiche modeste.

Art. 5.

In caso di morte del concessionario, il podestà provvederà alla nuova assegnazione dell'alloggio, dando la preferenza al coniuge superstite, contro il quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ed ai figli minorenni del concessionario.

Art. 6.

I concessionari dei ricoveri devono pagare al Comune, a decorrere dalla data di immissione nell'alloggio, un canone mensile di affitto in relazione al numero, all'ampiezza ed all'esposizione degli ambienti occupati.

Potranno essere esonerate temporaneamente dal pagamento del canone le famiglie che si trovino in istato di assoluta indigenza.

I canoni di affitto sono stabiliti, su proposta del podestà, dal prefetto, il quale determina altresì quali famiglie possano essere esonerate dal pagamento dell'affitto e per quale periodo di tempo.

La riscossione dei canoni è eseguita a mezzo degli esattori delle imposte dirette, con la procedura e coi privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte medesime, in base a ruoli nominativi resi esecutivi dal prefetto.

Il pagamento dei canoni deve essere fatto in sei rate bimestrali uguali, coincidenti colle scadenze stabilite per le imposte dirette.

Art. 7.

Ai concessionari, compresi quelli esonerati dal pagamento dell'affitto, spetta di provvedere alla buona conservazione degli alloggi nonchè alla loro manutenzione ordinaria. Essi rispondono dei danni prodotti al ricovero in dipendenza di mancata o trascurata manutenzione.

È vietato ai concessionari di sub-locare gli alloggi, ovvero di cederne ad altri l'uso totale o parziale.

La contravvenzione a tali norme o il mancato pagamento del canone di affitto producono la decadenza della concessione, che viene dichiarata dal podestà.

Il podestà ha diritto di far effettuare in qualsiasi momento accertamenti nei ricoveri, per constatarne lo stato di conservazione e manutenzione.

Art. 8.

È fatto obbligo a tutti i concessionari di assicurare a proprie spese i ricoveri loro concessi in uso contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine presso l'Istituto all'uopo designato dal Ministero dei lavori pubblici.

L'assicurazione è fatta a favore del Comune e la relativa polizza deve essere depositata presso il Comune stesso prima della consegna dell'alloggio.

Art. 9.

Coloro che abbiano avuto la concessione di un alloggio, quali danneggiati dal terremoto, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, nel caso che riparino o ricostruiscano una propria casa nel Comune, devono lasciar liberi i ricoveri loro assegnati entro due mesi dal giorno in cui la casa stessa è divenuta atta all'abitazione. Essi potranno tuttavia ottenere dal podestà il rinnovo della concessione, quando non vi siano altri aspiranti alla concessione stessa, i quali abbiano titolo di preferenza a norma dell'art. 4.

Art. 10.

Tutti i provvedimenti deferiti al podestà in base ai precedenti articoli saranno adottati con regolari deliberazioni da rendersi esecutorie nei modi di legge.

Art. 11.

Ai proprietari di case distrutte nei centri abitati, i quali, avendo presentato nei termini all'uopo prescritti la domanda per la concessione del sussidio statale a norma dell'articolo 13 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, o dell'art. 3 del R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, chiedano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la cessione in proprietà di uno dei ricoveri stabili in cambio del sussidio stesso, l'Amministrazione dei lavori pubblici, tenute presenti le esigenze delle persone rimaste senza tetto a seguito del terremoto, ha facoltà di concedere ricoveri, purchè il sussidio concedibile non sia inferiore al 50 per cento del prezzo di costo del ricovero ceduto.

La eventuale differenza tra il prezzo di costo del ricovero ceduto e l'ammontare del sussidio concedibile sarà pagata dal concessionario in dieci rate semestrali uguali, comprensive del capitale e degli interessi al 4 per cento.

La riscossione delle rate sarà fatta a mezzo degli esattori delle imposte dirette con la procedura e con i privilegi fiscali, stabiliti per la riscossione delle imposte medesime, in base a ruoli nominativi resi esecutori dal prefetto.

Il decreto del Ministro per i lavori pubblici che assegna il ricovero vale come titolo di proprietà, ed in base ad esso, occorrendo, viene iscritta l'ipoteca a favore dell'Amministrazione dello Stato, a garanzia dell'eventuale debito del cessionario.

Art. 12.

Ai Comuni è fatto assoluto divieto di vendere o di alienare comunque i ricoveri e le aree ad essi ceduti. Trascorso un biennio dalla data del presente decreto, essi possono deliberare di procedere alla gestione dei ricoveri, anzichè con le norme del presente decreto, con quelle dell'art. 11 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, ed in tale caso possono anche cedere i ricoveri e le aree per dotare Istituti autonomi per case popolari.

Agli effetti del precedente articolo 11, lo Stato ha diritto di chiedere, entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la retrocessione gratuita dei ricoveri consegnati ai Comuni. Nessuna indennità è dovuta in conseguenza di tali retrocessioni nè ai Comuni, nè agli assegnatari dei ricoveri da retrocedere.

Art. 13.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 245 — ROSELLI.

(7479)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1931.

Inclusione dell'abitato di Rionero in Vulture (Potenza) tra quelli da spostare in nuova sede a termini dell'art. 23 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906;

Visto il decreto Ministeriale 28 agosto 1930, concernente l'elenco dei Comuni colpiti dal terremoto del 23 luglio 1930;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

L'abitato in Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, sarà spostato in nuova sede a cura e spesa dello Stato a termini dell'art. 23 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906, per la parte costituente il rione Costa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI

Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA

(7480)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 25-80.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Arcon Maria in Lukezic fu Andrea e della fu Maria Martinuc, nata a Ranziano il 2 febbraio 1868 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7185)

N. 50-298.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kacafura ved. Caterina fu Michele Sturm e della fu Rutar Caterina, nata a Caporetto il 3 dicembre 1874 e residente a Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cazzafura ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kacafura Francesco fu Andrea, nato a Dolla il 9 marzo 1905, figlio;

Kacafura Giuseppe fu Andrea, nato a Dolla il 22 aprile 1907, figlio;

Kacafura Andrea fu Andrea, nato a Dolla il 16 novembre 1912, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7186)

N. 50-297.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kacafura Giovanni fu Andrea e di Sturm Caterina, nato a Dolla (Tolmino) il 28 giugno 1903 e residente a Dolla (Tolmino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cazzafura ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kacafura Giovanna di Antonio Klobucar, nata a Dolla il 26 dicembre 1905, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7187)

N. 50-296.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kodelja ved. Luigia fu Giuseppe Makarovic e della fu Goljevscek Caterina, nata ad Anicova (Salona) il 28 luglio 1876 e residente a Salona d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Giuseppe fu Giovanni, nato ad Anicova il 13 dicembre 1908, figlio;
Kodelja Michele fu Giovanni, nato ad Anicova il 28 giugno 1911, figlio;
Kodelja Emma fu Giovanni, nata ad Anicova il 5 agosto 1913, figlia;
Kodelja Giovanna fu Giovanni, nata a Torino il 6 gennaio 1916, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7188)

N. 50-75.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodelja Lorenzo di Antonio e della fu Lucia Kodelja, nato a Descla (Salona) il 7 luglio 1884 e residente a Descla (Salona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Maria di Giuseppe Borstnik, nata a Descla il 18 dicembre 1893, moglie;
Kodelja Lorenzo, nato a Descla il 1° novembre 1921, figlio;
Kodelja Maria, nata a Descla il 14 settembre 1923, figlia;
Kodelja Francesco, nato a Descla il 17 febbraio 1926, figlio;
Kodelja Giuseppe, nato a Salona il 2 settembre 1929, figlio;
Kodelja Antonio fu Giuseppe, nato a Descla il 26 febbraio 1842, padre;
Kodelja Caterina di Antonio, nata a Descla il 30 ottobre 1877, sorella;
Kodelja Lucia di Antonio, nata a Descla il 21 novembre 1881, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7189)

N. 50-74.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodelja Martino fu Andrea e di Bostiancic Marianna, nato a Descla (Salona d'Isonzo) il 24 ottobre 1860 e residente a Descla (Salona d'Isonzo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Giuseppe, nato a Descla il 1° gennaio 1897, figlio;
Kodelja Antonio, nato Descla il 3 agosto 1898, figlio;
Kodelja Maria, nata a Descla l'11 giugno 1900, figlia;
Kodelja Giuliana, nata a Descla il 30 agosto 1908, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini del-

l'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7190)

N. 50-73.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodelja Rodolfo fu Francesco e della fu Caterina Podberscek, nato a Descla (Salona) il 22 gennaio 1887 e residente a Descla (Salona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Kodelja Caterina fu Francesco, nata a Descla il 10 gennaio 1897, sorella;
Kodelja Francesco fu Francesco, nato a Descla il 31 gennaio 1901, fratello;
Kodelja Giuseppe fu Francesco, nato a Descla il 5 novembre 1903, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7191)

N. 50-72.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodelja Giovanni fu Antonio e di Gomiscek Cecilia, nato a Descla il 6 aprile 1893 e residente a Salona d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Kodelja Caterina fu Martino Pusnar, nata ad Anicova il 14 dicembre 1888, moglie;
Kodelja Floriano, nato ad Anicova il 2 maggio 1921, figlio;
Kodelja Umberto, nato ad Anicova il 4 marzo 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7192)

N. 50-69.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodelja Giuseppe di Pietro e di Valentincic Maddalena, nato a Descla il 4 agosto 1885 e residente a Salona d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Kodelja Caterina di Luigi Kamenscek, nata a Plava il 12 novembre 1889, moglie;
Kodelja Giuseppe, nato a Descla il 1° luglio 1914, figlio;
Kodelja Francesca, nata a Descla il 17 aprile 1915, figlia;
Kodelja Albino Francesco, nato a Descla il 10 novembre 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7193)

N. 50-70.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodelja Antonio fu Antonio e fu Gabrijelcic Maria, nato a Descla il 13 gennaio 1860 e residente a Salona d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Maria fu Giuseppe Kralj, nata a Descla il 22 dicembre 1871, moglie;

Kodelja Giuseppe, nato a Descla il 18 agosto 1910, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7194)

N. 50-68.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodelja Tomaso fu Filippo e di Kodelja Agnese, nato a Descla il 18 dicembre 1881 e residente a Salona d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Francesca di Giovanni Podberscek, nata a Descla il 1° agosto 1888, moglie;

Kodelja Francesco, nato a Descla il 21 luglio 1907, figlio;

Kodelja Giuseppe, nato a Descla il 13 aprile 1909, figlio;

Kodelja Luigi, nato a Descla il 27 settembre 1911, figlio;

Kodelja Giovanni, nato a Descla il 9 gennaio 1916, figlio;

Kodelja Stefania Maria, nata a Descla il 21 settembre 1920, figlia;

Kodelja Anna, nata a Descla il 5 marzo 1923, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7195)

N. 50-67.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodelja Romano fu Pietro e di Valentincic Maddalena, nato a Descla il 30 settembre 1882 e residente a Salona d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Rosalia di Michele Loviscek, nata a Canale il 15 agosto 1893, moglie;

Kodelja Angela, nata a Descla il 20 settembre 1919, figlia;

Kodelja Daniela, nata a Descla il 25 agosto 1922, figlia;

Kodelja Antonia, nata a Descla il 25 maggio 1925, figlia;

Kodelja Francesco, nato a Descla il 14 aprile 1927, figlio;

Kodelja Paolo, nato a Salona il 5 marzo 1930, figlio;

Kodelja ved. Maddalena fu Giuseppe Valentincic, nata a Descla il 15 maggio 1859, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7196)

N. 50-66.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodelja Luigi fu Antonio e di Cecilia Gomiscek, nato a Descla (Salona), il 1° maggio 1889 e residente a Descla (Salona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Giuseppina di Michele Mauric, nata a Anicova il 18 marzo 1897, moglie;

Kodelja Giuseppina, nata a Descla il 25 settembre 1922, figlia;

Kodelja Edoardo, nato a Descla il 28 gennaio 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7197)

N. 50-65.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodelja Giuseppe fu Antonio e di Gomiscek Cecilia, nato a Descla (Salona) il 4 gennaio 1887 e residente a Descla (Salona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Maria di Giovanni Boltar, nata a Descla il 5 febbraio 1896, moglie;

Kodelja Giuseppe, nato a Descla il 28 ottobre 1921, figlio;

Kodelja Antonio, nato a Descla il 10 dicembre 1922, figlio;

Kodelja Paolo, nato a Descla il 22 giugno 1925, figlio;

Kodelja Francesco, nato a Descla il 5 maggio 1927, figlio;

Kodelja Luigi, nato a Salona il 7 febbraio 1929, figlio;

Kodelja ved. Cecilia fu Giacomo Gomiscek, nata a Descla il 20 novembre 1858, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7198)

N. 50-64.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodelja Stefano fu Filippo e di Agnese Kodelja, nato a Descla (Salona) l'8 dicembre 1885 e residente a Descla (Salona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Maria di Bartolomeo Zimic, nata a Descla il 31 ottobre 1893, moglie;

Kodelja Giovanni fu Filippo, nato a Descla il 17 dicembre 1883, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7199)

N. 50-71.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kodelja ved. Anna fu Giuseppe Zidaric e della fu Giuseppa Podbrscek, nata a Descla il 7 maggio 1863 e residente a Salona d'Isonzo, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Antonio fu Giacomo, nato a Descla il 6 maggio 1892, figlio;

Kodelja Michele fu Giacomo, nato a Descla il 21 settembre 1894, figlio;

Kodelja Lucia fu Giacomo, nata a Descla il 2 dicembre 1897, figlia;

Kodelja Anna fu Giacomo, nata a Descla il 17 febbraio 1900, figlia;
Kodelja Giuseppina fu Giacomo, nata a Descla il 30 novembre 1905, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7200)

N. 50-2-L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lenardic Gaspero fu Valentino e di Maria Figelj, nato a Gorizia il 18 novembre 1900 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Lenardic Cristina fu Giuseppe Komavli, nata a Gorizia il 27 aprile 1907, moglie;
Lenardic Anna, nata a Gorizia il 14 marzo 1930, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7203)

N. 50-3-L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lenardic Albino fu Antonio e della fu Caterina Cumar, nato a San Martino - Quisca il 9 febbraio 1897 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7204)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 23 ottobre 1931-IX, i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 4 maggio 1931, n. 1023, che modifica l'art. 15 della legge 6 gennaio 1931, n. 98, relativa all'ordinamento della Regia aeronautica;

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1010, che affida al Ministro per l'aeronautica la custodia dei campi di fortuna;

3° Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1097, concernente l'autorizzazione al Ministro per l'aeronautica ad effettuare un reclutamento straordinario di sergenti della categoria governo nella Regia aeronautica;

4° Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1240, che apporta alcune varianti ai Regi decreti-legge 6 settembre 1928, n. 2624, e 7 settembre 1930, n. 1457, relativi ai corsi speciali di pilotaggio e di osservazione aerea.

(7481)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Levico tipo Forte ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 12 settembre 1931-IX è autorizzata la vendita dell'acqua minerale di Levico tipo Forte con aggiunta di gr. 0,0005 di bleu di metilene da servire per irrigazioni vaginali.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie analoghe, per forma e per la chiusura, a quelle dell'acqua per bevanda, ma della capacità di litri uno.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette stampate a caratteri neri su carta rosa e divise in tre sezioni nel senso dell'altezza Le due sezioni esterne hanno la dimensione di mm. 183x21, quella mediana di 213x68 ed il lato superiore è semicircolare per adattarsi alla sagoma della bottiglia. Nei due rettangoli laterali sono inseriti in alto ed in basso due fregi ornamentali, e in mezzo a sinistra le istruzioni per l'uso e la dose, a destra le indicazioni dell'acqua. La parte centrale presenta in alto lo stemma reale e, sotto a questo, la dicitura « RR. Terme di Levico-Vetriolo (Prov. di Trento) Acqua naturale arsenicale ferruginosa Levico (Forte) ». Seguono alcune notizie sulla stazione di cura, un certificato del prof. Murri

che ad essa si riferisce, l'elenco di onorificenze assegnate all'acqua in varie esposizioni, e i risultati delle analisi batteriologica e chimica. Il bordo inferiore dell'etichetta è costituito da un rettangolo alto mm. 10 entro il quale sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione. Infine l'etichetta è attraversata in tutta la sua lunghezza e con direzione dal basso in alto e da sinistra a destra da due righe rosse distanti fra loro mm. 18, fra le quali è impressa, pure a caratteri rossi, la dicitura « Per irrigazioni vaginali - col 0,0005 di bleu di mitilene - uso esterno »; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(7463)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale « Apollo ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 7 luglio 1931-IX, n. 165, la Società napoletana per le Terme di Agnano è autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Apollo » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente Apollo in Agnano (Napoli).

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie analoghe, per forma e colore, alle comuni bottiglie per acque minerali. La capacità è di un litro o mezzo litro chiuse con tappo di sughero.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari a fondo bianco delle dimensioni di mm. 267×115. L'etichetta, da una inquadratura di colore grigio cenere (di mm. 4) è divisa in quattro sezioni verticali di cui la maggiore (mm. 105×127) a fondo marrone porta impressa una figura in bianco, con ombreggiature grigie, di Apollo attraversata per tutta la larghezza da una striscia nera alta mm. 31 la quale porta a caratteri bianchi la denominazione dell'acqua « Apollo ».

Nello spazio sovrastante alla striscia è indicato il nome della Società concessionaria dell'acqua, in quello sottostante rispettivamente a sinistra gli estremi del decreto di autorizzazione, a destra le qualità dell'acqua (alcalina - bicarbonato sodica - effervescente). Le altre sezioni sono uguali fra loro (mm. 105×37), a fondo di color marrone, e presentano fregi a greca lungo i bordi superiore e inferiore. Nella prima di esse (situata a sinistra della sezione principale sopradescritta) vi sono riportate le proprietà terapeutiche dell'acqua e i risultati dell'analisi batteriologica. Nelle altre due (situate a destra della sezione principale) sono riportati rispettivamente i risultati dell'analisi chimica e alcune indicazioni relative alle terme di Agnano; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(7464)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Levico (Leggera) ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 19 febbraio 1931-IX, n. 159, la Società anonima delle RR. Terme di Levico-Vetriolo è autorizzata a continuare la vendita, a mezzo dei soli farmacisti, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Levico (Leggera) » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima di proprietà demaniale in località Vetriolo del comune di Levico (Trento) e di cui la Società è concessionaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di vetro verde chiaro a proiezione schiacciata, della capacità di litri 0,250, chiuse con tappo di sughero e capsula di stagnola portante superiormente, in rosso, lo stemma reale circondato dalla dicitura « RR. Terme Levico - Vetriolo » ed assicurata al collo della bottiglia da una fascetta celeste con la indicazione « Acqua Levico (Leggera) ».

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette di formato rettangolare stampate su carta celeste a caratteri neri e divise, nel senso dell'altezza, in tre sezioni, di cui le due laterali alte mm. 107 e larghe mm. 26, e la mediana alta mm. 125 e larga mm. 42, col bordo superiore di forma conica per adattarla alla sagoma della bottiglia. Nella sezione di sinistra sono riportati i risultati dell'analisi batteriologica, le istruzioni per l'uso e la dose e alcune indicazioni terapeutiche dell'acqua; nella sezione di destra sono riportati i risultati dell'analisi chimica ed altre indicazioni terapeutiche. La parte centrale presenta in alto lo stemma reale, e sotto a questo, la dicitura « RR. Terme di Levico - Vetriolo (Prov. di Trento) Acqua naturale arsenicale ferruginosa Levico (Leggera) ». Seguono alcune notizie sulla stazione di cura, un certificato del prof. Murri che ad essa si riferisce e l'elenco delle onorificenze assegnate all'acqua in varie esposizioni. Infine lungo il bordo inferiore dell'etichetta sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(7465)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale « Chomel ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 4 luglio 1931-IX, n. 163, la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de Vichy Etat è autorizzata a mettere in libera vendita, sotto il nome di « Chomel » l'acqua minerale naturale estera, che sgorga dalla sorgente Chomel in Vichy (Allier - Francia) e di cui la Compagnia suddetta è concessionaria.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie della capacità di circa un litro, mezzo litro, un quarto di litro, di colore verde chiaro, della forma conosciuta in commercio col nome di tipo Vichy, chiuse con tappo Couronne, che comprende, in una capsula metallica, un disco di sughero avvolto in una foglia di stagno puro. Sulla capsula è impresso il nome della sorgente.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette stampate su carta bianca delle dimensioni di mm. 290×110 circa per le bottiglie da litro, di mm. 176×97 circa per quelle da mezzo litro, di mm. 155×82 circa per quelle da un quarto. Sulle etichette sono delimitati da righe nere nel senso della lunghezza due rettangoli principali che, nelle etichette grandi, hanno le dimensioni di mm. 211×77 e 211×20. Nel rettangolo superiore è impresso su due righe a grandi caratteri a tinta turchiniccia « Propriété Controle de l'Etat ». Soprastampate a tali parole, in un rettangolo centrale delle dimensioni di millimetri 111×70, spicca in nero una veduta panoramica dello Stabilimento termale di Vichy, sormontata dalla dicitura « Etablissement Thermal de Vichy - Propriété de l'Etat ». La parola Vichy è scritta a lettere nere piane alte mm. 10 e larghe mm. 3. A sinistra di detto rettangolo vi sono alcune indicazioni sui altri prodotti dello Stabilimento (Sali per pastiglie - compresse per bagni), a destra i risultati delle analisi batteriologica e chimica. Nel rettangolo inferiore in uno spazio nero delle dimensioni di mm. 82×15, spicca in caratteri bianchi il nome della sorgente « Chomel » e, negli spazi bianchi residuati lateralmente sono inscritte le principali indicazioni dell'acqua. Nel bordo superiore dell'etichetta sono inseriti fuori quadro gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita in Italia; il tutto conforme all'esemplare allegato.

I rettangoli ed i caratteri delle etichette per bottiglie da mezzo e da un quarto di litro sono proporzionalmente ridotti. Ogni bottiglia porta poi attaccata alla parte spiovente del collo un bollo turchino del diametro di mm. 40 per le bottiglie da un litro e da mezzo litro, e di mm. 31 per le altre sul quale è impresso a caratteri bianchi « Vichy Etat ».

(7466)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale « Levico (Forte) ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 19 febbraio 1931-IX, n. 158, la Società anonima delle RR. Terme di Levico - Vetriolo è autorizzata a continuare la vendita, a mezzo dei soli farmacisti, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Levico (Forte) » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima di proprietà demaniale in Levico (Trento) e di cui la Società è concessionaria

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di vetro verde chiaro, a proiezione ottagonale schiacciata, della capacità di litri 0,250, chiuse con tappo di sughero e capsula di stagnola portante superiormente, in rosso, lo stemma reale circondato dalla dicitura « RR. Terme Levico-Vetriolo » ed assicurata al collo della bottiglia da una fascetta rosa con la indicazione « Acqua Levico (Forte) ».

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette di formato rettangolare stampate su carta rosa e caratteri neri e divise nel senso dell'altezza in tre sezioni, di cui le due laterali alte mm. 107 e larghe mm. 26, e la mediana alta mm. 125 e larga mm. 42, col bordo superiore di forma conica per adattarla alla sagoma della bottiglia. Nella sezione di sinistra sono riportati i risultati dell'analisi batteriologica, le istruzioni per l'uso e per la dose e alcune indicazioni terapeutiche dell'acqua; nella sezione di destra sono riportati i risultati dell'analisi chimica ed altre indicazioni terapeutiche. La parte centrale presenta in alto lo stemma reale e sotto a questo la dicitura « RR. Terme di Levico-Vetriolo - Provincia di Trento - Acqua naturale Arsenicale-Ferruginosa Levico (Forte) ». Seguono altre notizie sulla stazione di cura, un certificato del prof. Murri che ad essa si riferisce e l'elenco delle onorificenze assegnate all'acqua in varie esposizioni. Infine lungo il bordo inferiore dell'etichetta sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(7467)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 16
dal 16 al 31 agosto 1931 - Anno IX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Aosta	S. Giusto Canavese	B	—	1
Aquila	Preturo	CpO	—	2
Id.	Scurcola	O	1	—
Id.	Villalago	O	—	1
Avellino	Lioni	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Quindici	B	—	1
Id.	Taurano	Cp	—	1
Bari	Barletta	B	—	1
Id.	Gioia del Colle	B	—	1
Id.	Molfetta	B	—	1
Belluno	Lamon	B	—	1
Id.	Mel	B	—	1
Id.	Trichiana	B	1	—
Benevento	Cusano Mutri	B	—	1
Brescia	Bassano Bresciano	B	—	1
Id.	Bovegno	B	—	1
Brindisi	Carovigno	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Ostuni	CpO	2	—
Cagliari	Dolianova	E	—	1
Id.	Donori	Cp	—	1
Id.	Serrenti	O	—	1
Campobasso	Montenero di Bisaccia	B	—	1
Id.	Montoro nei Frentani	O	—	1
Catania	Mascali	B	—	1
Catanzaro	Taverna	B	—	1
Cosenza	Laino Borgo	O	—	4
Foggia	Casalnuovo Monterot-	O	1	—
Id.	Cerignola	O	2	—
Id.	Deliceto	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Foggia	B	1	—
Id.	Lucera	B	1	—
Id.	Id.	E	1	—
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Rignano Garganico	E	—	1
Id.	S. Maria in Lamis	Cp	—	2
Id.	Id.	E	5	—
Id.	Sansevero	B	1	—
Id.	Id.	E	1	—
Id.	Sant'Agata di Puglia	E	1	—
Id.	Volturino	E	—	1
Frosinone	Ferentino	B	—	1
Grosseto	Arcidosso	B	—	1
Imperia	S. Remo	B	—	1
Lecce	Giurdignano	BCp	—	1
Id.	Lizzanello	E	—	1
Id.	Otranto	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Presicce	B	—	1
Messina	Castel di Lucio	B	—	1
Id.	Spadafora	Cp	—	1
	Segue *Carbonchio ematico.*			
Milano	Robecchetto	B	—	1
Id.	S. Giuliano Milanese	B	—	1
Napoli (*a*)	Napoli	B	1	—
Id.	Roccaraiuola	B	1	—
Novara	Fara Novarese	B	—	1
Pavia	Marzano	B	—	1
Id.	Mortara	B	—	1
Perugia	Perugia	B	—	1
Pisa	S. Croce sull'Arno	B	—	1
Pistoia	Monsummano	B	—	2
Id.	Pistoia	B	—	1
Potenza	Avigliano	O	1	—
Id.	Calvello	O	1	—
Id.	Guardia Perticara	O	1	—
Reggio di Calabria	Bianco	O	—	3
Rieti	Amatrice	E	—	1
Id.	Montopoli	O	—	1
Roma	Cisterna	B	1	—
Id.	Itri	B	1	—
Id.	Marzano	B	1	—
Id.	Montorio	B	1	—
Id.	Palestrina	B	1	—
Id.	Priverno	B	1	—
Id.	Roma	B	—	1
Id.	Terracina	B	1	—
Salerno	Albanella	B	—	2
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Eboli	B	—	1
Id.	S. Giovanni a Piro	CpO	—	1
Id.	Sassano	B	—	1
Id.	Tramonti	B	—	1
Sassari	Anela	S	1	—
Siracusa	Lentini	O	—	1
Id.	Pachino	O	1	1
Terni	Montecastrilli	B	—	1
Trapani	Mazara del Vallo	B	—	1
Treviso	Rovine Lago	B	—	1
Vercelli	Trino	B	—	1
Viterbo	Tuscania	B	1	—
			37	71
	Carbonchio sintomatico.			
Aquila	Ateleta	B	—	1
Bolzano	Moso	B	—	2
Cagliari	S. Vero Milis	B	—	1
Id.	Silius	B	—	1
Firenze	Montemurlo	B	1	—
Piacenza	Carpaneto	B	—	1
Pistoia	Monsummano	B	—	1
Reggio di Calabria	Platì	B	—	1
Sassari	Ozieri	B	1	—
Torino	Poirino	B	—	1
Verona	S. Mauro di Saline	B	—	1
			2	10
	Afta epizootica.			
Aosta	Chatillon	B	2	—
Id.	Ollomont	B	—	1
Bolzano	Curon Venosta	B	11	5
Id.	Malles Venosta	B	22	6
Brescia	Capriolo	B	—	1
Como	Airuno	B	1	—
Id.	Annone di Brianza	B	1	—
Id.	Bovisio	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Como	Cirimido	B	1	—
Id.	Cremeno	B	2	—
Id.	Oggionno	B	1	—
Id.	Varderio Inferiore	B	1	—
Cremona	Pessina Cremonese	B	1	4
Imperia	Cervo	B	—	1
Milano	Terranova dei Pass.	B	—	1
Modena	Fanano	B	1	—
Parma	Busseto	B	1	—
Id.	Zibello	B	2	—
Pavia	Frascarolo	B	1	—
Id.	Mede	B	1	—
Piacenza	Nibbiano	B	1	—
Roma	Roma	B	—	1
Torino	Bardonecchia	B	1	—
Id.	Carignano	B	1	—
Varese	Caronno Milanese	B	1	—
			54	20
	Malattie infettive dei suini.			
Aquila	Pescina	S	1	—
Arezzo	Talla	S	—	3
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	S	1	—
Avellino	Volturara Irpina	S	—	1
Belluno	Alano	S	—	2
Id.	Arviè	S	—	2
Id.	Auronzo	S	2	2
Id.	Castellavazzo	S	1	—
Id.	Comelico Superiore	S	—	1
Id.	Cortina d'Ampezzo	S	—	1
Id.	Feltre	S	1	1
Id.	Mel	S	1	—
Id.	Pedavena	S	—	1
Id.	Santa Giustina	S	—	1
Id.	Tambre	S	2	—
Id.	Trichiana	S	1	—
Bergamo	Brignano d'Adda	S	—	1
Bologna	Sant'Agata	S	—	2
Bolzano	Appiano	S	—	6
Id.	Barbiano	S	—	1
Id.	Bolzano	S	—	3
Id.	Caldaro	S	—	2
Id.	Castelrotto	S	—	1
Id.	Lana	S	—	1
Id.	Naturno	S	—	1
Id.	Parcines	S	—	1
Id.	Sarentino	S	—	1
Brescia	Cigole	S	—	2
Id.	Pedergnaga Oriano	S	—	1
Id.	Polpenazze	S	—	1
Id.	Prevalle	S	—	1
Campobasso	Busso	S	2	—
Id.	Cantalupo nel Sannio	S	—	1
Id.	Carpinone	S	1	—
Cosenza	Scigliano	S	2	—
Cremona	Casalmaggiore	S	—	1
Id.	Gadesco Pieve Dalm.	S	—	1
Cuneo	Fossano	S	—	1
Ferrara	Ferrara	S	—	2
Fiume	Fiume	S	—	1
Forlì	Meldola	S	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Malattie infettive dei suini.			
Forlì	Misano in Villa Vitt.	S	—	1
Id.	Roncofreddo	S	—	1
Gorizia	Circhina	S	2	1
Id.	Cormons	S	3	4
Id.	Gargaro	S	1	1
Id.	Gorizia	S	2	3
Id.	Plezzo	S	—	3
Lucca	Capannori	S	1	—
Modena	Modena	S	1	—
Novara	Novara	S	2	—
Id.	Oleggio	S	1	—
Parma	Langhirano	S	1	—
Pavia	Corteolona	S	2	—
Id.	Giussago	S	—	1
Id.	Silvano Pietra	S	—	1
Perugia	Perugia	S	—	1
Pistoia	Tizzana	S	1	—
Pola	Antignano	S	—	2
Id.	Parenzo	S	—	2
Id.	Pisino	S	—	8
Id.	Rovigno	S	1	1
Salerno	Ottati	S	—	6
Sassari	Bonorva	S	1	—
Teramo	Mosciano S. Angelo	S	—	2
Id.	Teramo	S	—	1
Trento	Cles	S	—	5
Id.	Denno	S	—	1
Id.	Mezzolombardo	S	—	1
Id.	Moena	S	—	1
Id.	Ossana	S	—	1
Id.	Salurno	S	—	1
Id.	Spor	S	—	1
Id.	Tassullo	S	—	2
Id.	Tuenno	S	—	1
Id.	Vallarsa	S	—	1
Id.	Zambana	S	—	2
Treviso	Montebelluna	S	—	1
Trieste	Trieste	S	—	3
Udine	Palmanova	S	—	1
Id.	Pozzolo	S	2	1
Id.	Sedegliano	S	—	2
Id.	Tarcento	S	—	1
Id.	Tarvisio	S	—	1
Venezia	S. Stino di Livenza	S	1	—
Vercelli	Desana	S	—	5
Verona	Isola della Scala	S	2	—
Id.	Salizzole	S	3	—
Id	Verona	S	—	3
Vicenza	Castelgomberto	S	—	1
Id	Sarego	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	2
Viterbo	Bolsena	S	1	—
			44	126
	Morva			
Cremona	Soncino	E	—	1
Napoli (a)	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	1	—
Ravenna	Cervia	E	1	—
Roma	Roma	E	3	1
			6	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Mugnano del Cardin.	E	1	—
Bari	Bari	E	1	—
Id.	Bisceglie	E	1	—
Messina	Messina	E	1	1
Napoli (a)	Cercola	E	1	—
Id.	Cimitile	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Gragnano	E	1	—
Id.	Marcianise	E	3	—
Id.	Napoli	E	4	—
Id.	Palma Campania	E	3	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	1	—
Id.	S. Polo	E	1	—
Id.	Sant'Antonio	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	9	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Agropoli	E	1	—
Id.	Serre	E	2	—
			35	1
	Rabbia.			
Agrigento	Aragona	Cn	—	1
Id.	Calamonaci	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Cn	—	5
Aquila	Gioia dei Marsi	Cn	—	1
Napoli (a)	Afragola	Cn	3	—
Id.	Aversa	Cn	2	—
Id.	Napoli	Cn	14	—
Id.	Pozzuoli	Cn	1	—
Id.	Sorrento	Cn	2	—
Id.	Torre Annunziata	Cn	1	—
Perugia	Perugia	Cn	—	1
Ragusa	Ragusa	Cn	1	—
Id.	Scicli	Cn	—	1
Id.	Id.	E	—	2
			24	12
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	3	—
Campobasso	Campobasso	E	2	—
Id.	Campochiaro	E	—	1
Id.	Campodipietra	E	1	—
Id.	Campolieto	O	1	—
Id.	Carpinone	O	3	—
Id.	Castel S. Vincenzo	O	50	—
Id.	Castropignano	E	1	—
Id.	Fossalto	E	5	—
Id.	Guglionesi	E	1	—
Id.	Pietracatella	E	1	—
Id.	S. Giovanni in Galdo	E	1	—
Frosinone	Fiuggi	O	1	—
Id.	Frosinone	O	2	—
Id.	Ripi	O	1	—
Id.	Veroli	O	1	—
Lecce	Poggiardo	E	—	1
Id.	Massarosa	O	1	—
Macerata	Bolognola	O	1	—
Id.	Esanatoglia	O	1	—
Id.	Pievetorina	O	1	—
Id.	Visso	O	1	—
Perugia	Foligno	O	1	—
	Segue Rogna.			
Perugia	Spoleto	O	2	—
Reggio di Calabria	Leonessa	O	3	—
Id.	Posta	O	—	2
Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Genazzano	O	1	—
Id.	Genzano	O	1	—
Id.	Nemi	O	1	—
Id.	Roiate	O	1	—
Id.	Roma	O	2	—
Id.	Velletri	O	1	—
Teramo	Valle Castellana	O	1	—
Terni	Terni	O	4	—
Viterbo	Bassanello	O	1	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id.	Civita Castellana	O	1	—
Id.	Corchiano	O	1	—
Id.	Graffignano	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Nepi	O	1	—
Id.	Soriano nel Cimino	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Veiano	O	1	—
Id.	Vetralla	O	1	—
Id.	Vitorchiano	O	1	—
			110	4
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Aquila	Collepietro	O	1	—
Id.	Pettorano sul Gizio	O	1	—
Catania	Belpasso	O	—	1
Foggia	Rignano Garganico	Cp	1	—
Id.	Vieste	Cp	1	—
Frosinone	Cassino	O	—	1
Id.	Frosinone	O	1	—
Id.	Morolo	O	1	—
Macerata	Acquacanina	O	1	—
Id.	Ussita	O	1	—
			8	2
	Aborto epizootico.			
Arezzo	Arezzo	B	1	—
Belluno	Cesiomaggiore	B	1	—
Id.	Cortina d'Ampezzo	B	1	—
Id.	Feltre	B	2	—
Id.	Longarone	B	1	—
Id.	Mel	B	9	—
Id.	Sedico	B	1	—
Bologna	Sala Bolognese	B	1	—
Id.	S. Lazzaro	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Poggiorenatico	B	—	1
Modena	Soliera	B	1	1
Novara	Borgolavezzaro	B	1	1
Pisa	Pisa	B	—	1
Roma	Tivoli	B	1	—
Venezia	Cona	B	1	—
			22	5

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Ruvo di Puglia	B	—	1
Lucca	Capannori	B	—	1
Padova	Codevigo	B	—	1
Roma	Roma	B	—	2
Treviso	Montebelluna	B	—	1
			—	6
	Diarrea dei vitelli.			
Ferrara	Poggiorenatico	B	—	1
Id.	Vigarano	B	—	1
			—	2
	Influenza del cavallo.			
Fiume	Fiume	E	—	1
Foggia	Casalnuovo Monterot.	E	1	—
Id.	Casteln. della Daunia	E	1	—
Id.	Cerignola	E	4	—
Lecce	Lecce	E	—	1
Novara	Novara	E	—	1
Udine	Artegna	E	1	—
Id.	Aviano	E	6	—
Id.	Budoia	E	1	—
Id.	Buia	E	2	—
Id.	Magnano	E	1	—
Id.	Montereale Cellina	E	3	—
Id.	Treppo Grande	E	1	—
			21	3
	Barbone dei bufali.			
Salerno	Capaccio	Bf	—	1
	Colera dei polli.			
Brescia	Palazzolo sull'Oglio	P	—	1
Massa e Carrara	Aulla	S	2	2
Id.	Carrara	P	—	1
Padova	Bagnoli di Serra	P	—	1
Venezia	Annone Veneto	P	—	1
			2	6

(7343)

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	38	83	108
Carbonchio sintomatico	10	11	12
Afta epizootica	14	25	74
Malattie infettive dei suini	37	93	170
Morva	4	5	8
Farcino criptococcico	6	19	36
Rabbia	6	13	36
Rogna	12	47	114
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	10	10
Aborto epizootico	9	16	27
Tubercolosi bovina	5	5	6
Diarrea dei vitelli	1	2	2
Influenza del cavallo	5	13	24
Barbone dei bufali	1	1	1
Colera dei polli	4	5	8

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.